

N°14 - RECEPIMENTO DELLE MISURE DI CONTRASTO AL COVID-19

PREMESSA

Richiamati i precedenti DVR COVID-19 dal N°1 al N°13 [agli atti], con il presente documento si aggiornano le procedure scolastiche, in recepimento delle indicazioni di legge entrate successivamente in vigore.


AGGIORNAMENTO D.V.R. COVID-19

Preso atto della nota USR Lazio Prot. 8080 del 13.03.21, relativa all'ordinanza 12 Marzo 2021 del Ministro della Salute - Lazio in " Zona Rossa " - e della nota del Ministero dell'Istruzione Ufficio IV Prot. 662 del 12.03.21 (in allegato), di seguito si evidenziano le problematiche connesse con i conseguenti obblighi procedurali.

- Dal 15 Marzo 2021 le attività scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine e grado dovranno svolgersi esclusivamente con modalità a distanza; si evidenzia pertanto la necessità di indicare agli utenti le modalità di collegamento (orario, ecc.), come stabilito in autonomia dall'istituto stesso - *PTOF e Piano Scolastico per la Didattica Digitale Integrata (DDI)* agli atti. Si ricorda inoltre di **non superare le venti ore settimanali di utilizzo continuativo del mezzo informatico**, a tutela della salute del personale e degli alunni.
- L'attività **in presenza** è ammessa solo per specifiche necessità di alunni con disabilità o con BES, verificare preliminarmente la disponibilità dell'organico e la possibilità di attuare il collegamento da remoto con il resto della classe. L'esigenza di garantire la frequenza da parte dei soggetti " più bisognosi " va comunque rapportata agli obblighi di tutela della salute del personale scolastico coinvolto. In merito si evidenzia anche la necessità di **limitare il più possibile gli spostamenti fuori dal comune di residenza o domicilio** per il personale scolastico, in quanto tale condizione esporrebbe il lavoratore (in zona rossa) ad un improprio incremento del fattore di rischio biologico Covid-19.

Per l'organizzazione della didattica in presenza, si ritiene utile **acquisire la domanda da parte dei genitori interessati** per poi procedere alla pianificazione delle modalità operative, *compatibilmente con le specifiche possibilità logistiche* ed in recepimento delle indicazioni del PEI. Relativamente alle " modalità operative " per gli alunni in presenza, si esprime di seguito un ulteriore parere:

1) È consentita la rotazione per **piccoli gruppi** [es. 4/5] nel recepimento delle indicazioni della Nota n°662 del 12.03.21 (... *al fine di rendere effettivo il principio di inclusione valuteranno di coinvolgere nelle attività in presenza anche altri alunni appartenenti alla stessa sezione o gruppo classe - secondo metodi e strumenti autonomamente stabiliti e che ne consentano la completa rotazione in un tempo definito - con i quali gli studenti BES possano continuare a sperimentare l'adeguata relazione nel gruppo dei pari, in costante rapporto educativo con il personale docente e non docente presente a scuola* ...)



Nammelli

Prot. n. 1271 del 17.3.2021 (pag. 2 di 2)

WWW.STUDIARESICURI.IT



R.S.P.P. ARCH. FILIPPO FASULO

- 2) Per la scuola dell'obbligo non ci sono controindicazioni alla **refezione scolastica**, attivabile peraltro con maggior "distanziamento": oltre il metro tra le rime boccali degli alunni e oltre i due metri dal docente;
- 3) I **tempi** della permanenza a scuola vanno rapportati alle specifiche condizioni del contesto - disponibilità e/o criticità relative ai docenti di sostegno, accessibilità, ecc. - ed in recepimento delle indicazioni contenute nelle programmazioni individuali agli atti, stabilendo l'orario in relazione agli oggettivi condizionamenti riscontrati.
- Viste le richieste che stanno pervenendo da parte delle ASL circa le modalità di *sanificazione a seguito di casi conclamati di Covid-19*, si evidenzia la necessità di dichiarare da parte del D.S. il rispetto delle procedure di legge, come da Aggiornamenti DVR Covid-19 agli atti, e cioè: sanificazione dei locali interessati con Ditta incaricata o in alternativa **chiusura dei locali per almeno 7 (sette) giorni**, come da indicazioni già impartite [Aggiornamento DVR Covid-19 N°13, agli atti] e nel rispetto ovviamente delle restanti procedure di carattere generale, quali uso mascherine, distanziamento, igienizzazione con prodotti specifici e aerazione.

Firmato

Il Dirigente Scolastico



Roberto Chinielli

Firmato

Responsabile S.P.P.

Arch. Filippo Fasulo



Filippo Fasulo

Firmato p.p.v.

Rappresentante Lavoratori Sicurezza

Allegato n. 1 all' Aggiornamento n. 14 del 12/03/2021
supplente di contratto al COVID-19
(17.3.2021)
Perrinelli



Ministero dell' Istruzione

Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e di Formazione

Direzione Generale per lo Studente, l' Inclusione e l' Orientamento scolastico

Ufficio IV

ai Dirigenti Scolastici
e ai Coordinatori Didattici
delle istituzioni del sistema nazionale di istruzione

ai Direttori Generali degli
Uffici Scolastici Regionali

ai dirigenti titolari degli Uffici scolastici Regionali
per l' Umbria, la Basilicata e il Molise

e, p.c. al Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
al Sovrintendente Scolastico per la Scuola in lingua italiana di Bolzano
all' Intendente Scolastico per la Scuola in lingua tedesca di Bolzano
all' Intendente Scolastico per la Scuola delle località ladine di Bolzano
al Dirigente del Dipartimento Istruzione e cultura per la Provincia di Trento
al Sovrintendente Scolastico per la Regione Valle D' Aosta

LORO SEDI

Oggetto: decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 marzo 2021, articolo 43 - alunni con bisogni educativi speciali e degli alunni con disabilità

Pervengono all' attenzione dell' Amministrazione diversi quesiti rispetto alla declinazione dell' attività didattica in presenza per gli alunni con bisogni educativi speciali e, segnatamente, per gli alunni con disabilità nelle cosiddette "zone rosse", secondo quanto previsto nell' articolo 43 del dPCM 2 marzo 2021, il quale dispone che: "Resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l' uso dei laboratori o in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l' effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali [...]".

Sentito l' Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità, si rappresenta quanto segue.

Perrinelli



Ministero dell'Istruzione

Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e di Formazione

Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento scolastico

Ufficio IV

La norma in questione fa riferimento alla particolare condizione degli alunni con bisogni educativi speciali, tra cui quelli con disabilità, laddove vi sia la necessità di mantenere una relazione educativa a garanzia dell'effettiva inclusione scolastica.

In premessa è opportuno chiarire che le istituzioni scolastiche sono tenute ad un'attenta valutazione dei singoli casi, temperando le esigenze formative dell'alunno declinate nello specifico percorso educativo individualizzato o percorso didattico personalizzato - articolato sulla base della particolare condizione soggettiva dell'alunno/a - con le fondamentali misure di sicurezza richieste dal citato dPCM a tutela del diritto alla salute.

Infatti, la condizione dell'alunno con bisogni educativi speciali non comporta come automatismo la necessità di una didattica in presenza, potendo talora essere del tutto compatibile con forme di didattica digitale integrata salvo diverse esplicite disposizioni contenute nei già adottati progetti inclusivi.

Ciò premesso, laddove per il singolo caso ricorrano le condizioni tracciate nel citato articolo 43 le stesse istituzioni scolastiche non dovranno limitarsi a consentire la frequenza solo agli alunni e agli studenti in parola, ma al fine di rendere effettivo il principio di inclusione valuteranno di coinvolgere nelle attività in presenza anche altri alunni appartenenti alla stessa sezione o gruppo classe - secondo metodi e strumenti autonomamente stabiliti e che ne consentano la completa rotazione in un tempo definito - con i quali gli studenti BES possano continuare a sperimentare l'adeguata relazione nel gruppo dei pari, in costante rapporto educativo con il personale docente e non docente presente a scuola.

Resta sempre fermo il costante e proficuo riferimento al DPR 275/1999, all'interno del quale sono disciplinate tutte le soluzioni flessibili, di carattere didattico e organizzativo, che le istituzioni scolastiche possono percorrere nella propria autonomia, sulla base del più ampio principio dell'autonomia scolastica costituzionalmente garantito.

IL DIRETTORE GENERALE

Antimo Ponticiello

Firmato digitalmente da
PONTICIELLO ANTIMO
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E RICERCA

Allegato n. 2 all'aggiornamento n. 14 del Recepimento delle
misure di contrasto al COVID-19
(17.3.2021)



Perinelli Ministero dell'istruzione

Ufficio scolastico regionale per il Lazio
Direzione generale

Alle istituzioni scolastiche ed educative statali e
paritarie del Lazio

LORO PEC

e, p.c.:

Alle Prefetture di Roma, Frosinone, Latina, Rieti e
Viterbo

Al Dipartimento per il sistema educativo di
istruzione e di formazione

Agli Uffici scolastici provinciali

Al Servizio ispettivo

All' Assessorato lavoro e nuovi diritti, formazione,
scuola e diritto allo studio universitario, politiche
per la ricostruzione della Regione Lazio

All' Assessorato sanità e integrazione socio-sanitaria
della Regione Lazio

Alle OOSS. del comparto e dell'area dirigenziale
«Istruzione e ricerca»

Oggetto: ordinanza 12 marzo 2021, del Ministro della salute – Lazio in “zona rossa”.

L'ordinanza 12 marzo 2021, del Ministro della salute dispone che al Lazio si applichino, per quindici giorni a partire da lunedì 15, le misure di contenimento del contagio previste per le cd. “zone rosse” dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021.

Da lunedì 15 marzo e per quindici giorni, in particolare, in applicazione degli articoli 40 e 43 del predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri:

- «le attività scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine e grado si svolgono esclusivamente con modalità a distanza» (come già precedentemente nella Provincia di Frosinone);
- è consentito svolgere attività in presenza solo «qualora sia necessario l'uso di laboratori o in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi

Perinelli



Ministero dell'istruzione

Ufficio scolastico regionale per il Lazio
Direzione generale

l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali»;

- è vietato ogni spostamento in entrata o in uscita dal Lazio, nonché all'interno, ma sono comunque consentiti gli spostamenti *«motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute»* nonché quelli *«strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa è consentita»*.

Più in dettaglio:

- sarà possibile svolgere le attività didattiche laboratoriali in presenza;
- gli studenti con bisogni educativi speciali iscritti nelle scuole del Lazio, inclusi quelli con disabilità, potranno frequentare in presenza. A tal riguardo, la nota 12 marzo 2021, prot. 662, della direzione generale per lo studente, l'inclusione e l'orientamento scolastico fornisce alcuni orientamenti applicativi, dei quali codesti istituti potranno tener conto;
- in particolare, gli studenti con bisogni educativi speciali iscritti nelle scuole del Lazio, inclusi quelli con disabilità, potranno proseguire in presenza le attività educative e convittuali;
- ogni altra attività scolastica, di istruzione, formazione, educazione o orientamento, sarà svolta esclusivamente a distanza (articolo 43 del decreto). Ferma restando l'autonomia organizzativa delle istituzioni in indirizzo, si consiglia, per quanto possibile, di svolgere la didattica dal domicilio dei docenti, così da limitare la mobilità sul territorio del personale. Peraltro, ciò consentirebbe anche di ridurre il carico sulla connessione di rete della scuola;
- ciascun dirigente scolastico *«organizza il proprio ufficio [in questo caso la scuola] assicurando, su base giornaliera, settimanale o plurisettimanale, lo svolgimento del lavoro agile nella percentuale più elevata possibile, e comunque in misura non inferiore a quella prevista dalla legge, del personale preposto alle attività che possono essere svolte secondo tale modalità,*

pannelli



Ministero dell'istruzione

Ufficio scolastico regionale per il Lazio
Direzione generale

compatibilmente con le potenzialità organizzative e l'effettività del servizio erogato» (articolo 6, comma 2, del decreto);

- in particolare, i docenti e i collaboratori scolastici assicureranno in presenza le attività di cui ai primi due punti del presente elenco e il personale ATA degli istituti agrari svolgerà in presenza l'attività necessaria a garantire l'incolumità del bestiame nonché la cura delle coltivazioni, le analisi chimiche, le trasformazioni ecc.;
- il personale scolastico che debba assicurare l'attività in presenza, compreso quello in servizio in scuole di altri territori che non siano "zona rossa", potrà continuare a recarsi sul luogo di lavoro (articolo 40 del decreto);
- gli studenti residenti nel Lazio che siano iscritti in scuole di territori che non siano "zona rossa" potranno spostarsi all'esterno della "zona rossa" per frequentare (articolo 40, comma 2, del decreto);
- i docenti "fragili" potranno, in generale, svolgere la didattica a distanza, purché le prescrizioni contenute nella specifica certificazione medica lo consentano e con esclusione delle attività che dovranno essere assicurate in presenza (primi due punti del presente elenco);
- non occorrerà più, di norma, sostituire il personale collaboratore scolastico eventualmente assente o prorogare i contratti per la sostituzione del personale, anche docente, "fragile", salvo che tale personale sia coinvolto nell'erogazione dei servizi rimasti in presenza. I contratti di supplenza già in essere proseguiranno, comunque, sino al loro termine;
- non si dovranno sottoscrivere nuovi contratti di collaboratore scolastico ai sensi dell'articolo 231-bis del decreto-legge n. 34 del 2020 (cd. "organico COVID-19"). I contratti già sottoscritti proseguiranno, giacché la disposizione di legge che prevedeva che «*In caso di sospensione dell'attività in presenza, i relativi contratti di lavoro si intendono risolti per giusta causa, senza diritto ad alcun indennizzo*» è stata abrogata.

Maninelli



Ministero dell'istruzione

Ufficio scolastico regionale per il Lazio
Direzione generale

Codeste istituzioni continueranno ad assicurare la più ampia informazione alle famiglie.

Si coglie l'occasione per ringraziare i dirigenti scolastici e tutto il personale per il quotidiano impegno volto a superare le difficoltà di questo particolare momento storico.

Il direttore generale

Rocco Pinneri

Rocco Pinneri

Digitally signed
by PINNERI ROCCO
C=IT
O=MINISTERO
D'ISTRUZIONE,
UNIVERSITA' E
RICERCA

Pinneri